

Dichiarazione della Svizzera sull'adesione a ECRIN ERIC

0.423.135.1

Dichiarazione della Svizzera sull'adesione depositata l'11 aprile 2023

Approvata dall'Assemblea federale il 16 dicembre 2022¹

Entrata in vigore per la Svizzera il 1° agosto 2023

(Stato 1° agosto 2023)

Traduzione

1. In vista della sua domanda di adesione a ECRIN ERIC la Svizzera, rappresentata dal Consiglio federale svizzero, dichiara quanto segue:

- (a) ECRIN ERIC ha personalità giuridica secondo le disposizioni normative e amministrative svizzere e ha la capacità giuridica di cui all'articolo 7 paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio del 25 giugno 2009² relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC);
- (b) l'adesione della Svizzera a ECRIN ERIC è retta da disposizioni determinate in applicazione dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 723/2009.

2. La Svizzera accorda a ECRIN ERIC un trattamento conforme:

- (a) all'articolo 5 paragrafo 1 lettera d del regolamento (CE) n. 723/2009, ossia un trattamento equivalente a quello riservato a un organismo internazionale secondo gli articoli 143 lettera g e 151 paragrafo 1 lettera b della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006³ relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e a un'organizzazione internazionale secondo l'articolo 12 paragrafo 1 lettera b della direttiva 2008/118/CE del Consiglio del 16 dicembre 2008⁴ relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE e, dopo la sua entrata in vigore, conforme all'articolo 11 paragrafo 1 lettera b della direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio del 19 dicembre 2019⁵ che stabilisce il regime generale delle accise (rifusione), fatti salvi i limiti e le condizioni previsti dallo statuto ECRIN ERIC; e
- (b) all'articolo 7 paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 723/2009, ossia come per un'organizzazione internazionale secondo l'articolo 9 paragrafo 1 lettera b

RU 2023 415; FF 2022 1137

¹ RU 2023 391

² GU L 206 dell'8.8.2009, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 1261/2013, GU L 326 del 6.12.2013, pag. 1.

³ GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1; modificata da ultimo dalla direttiva (UE) n. 2021/1159, GU L 250 del 15.7.2021, pag. 1.

⁴ GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12; modificata da ultimo dalla direttiva (UE) 2019/2235, GU L 336 del 30.12.2019, pag. 10.

⁵ GU L 58 del 27.2.2020, pag. 4.

della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014⁶ sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE.

Di conseguenza ECRIN ERIC è esentato dall'imposta sul valore aggiunto, dalle imposte sul consumo e dai dazi doganali in Svizzera alle stesse condizioni previste dalla legislazione svizzera per le organizzazioni internazionali e nel quadro dei limiti definiti dallo statuto ECRIN ERIC.

3. La presente dichiarazione è vincolante per la Svizzera per l'intera durata della sua appartenenza a ECRIN ERIC.

⁶ GU L 94, del 28.3.2014, pag. 65; modificata da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2021/1952, GU L 398 dell'11.11.2021, pag. 23.